



CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
JACOPO TOMADINI
UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio Accademico del 5 luglio 2010

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2010

Emanato con Decreto del Direttore 20 dicembre 2010 prot.n.8119/B2

Modificato con delibera del Consiglio Accademico del 21/05/2024

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2024

Emanato con Decreto del Direttore n. 83/2024 - prot. 6224/B2 del 23/07/24

Sommario

TITOLO I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE.....	3
CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI.....	3
Art. 1. Generalità.....	3
Art. 2. Definizioni.....	3
CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE.....	3
Art. 3. Organismi responsabili delle strutture didattiche.....	3
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA.....	4
SEZIONE I - DOCENTI.....	4
Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici.....	4
Art. 5. Commissioni per gli esami di profitto.....	4
Art. 6. Commissione per la prova finale.....	4
Art. 7. Programmazione didattica.....	4
Art. 8. Verifica e valutazione delle attività didattiche.....	4
Art. 9. Pubblicità degli atti.....	5
SEZIONE II – STUDENTI.....	5
Art. 10. Iscrizioni.....	5
Art. 11. Sospensione e rinuncia agli studi.....	5
Art. 12. Orientamento e tutorato.....	5
TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA.....	6
CAPO I – NORME COMUNI.....	6
Art. 13. Titoli di studio e offerta formativa.....	6
Art. 14. Attivazione dei corsi.....	6
Art. 15. Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale.....	6
Art. 16. Ordinamento dei corsi di studio.....	6
Art. 17. Regolamento dei corsi di studio.....	7
Art. 18. Mantenimento e soppressione di corsi.....	7
Art. 19. Corsi di studio ad accesso programmato.....	7
Art. 20. Tipologia delle forme didattiche.....	7
Art. 21. Propedeuticità e sbarramenti.....	8
Art. 22. Esami e altre forme di verifica del profitto.....	8
Art. 23. Conseguimento del titolo di studio e prova finale.....	9
Art. 24. Ammissione ai corsi di studio.....	9
Art. 25. Debiti e ammissione condizionata.....	9
Art. 26. Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali.....	10
Art. 27. Fuori corso e ripetenza.....	10
Art. 28. Crediti formativi accademici.....	10
Art. 29. Acquisizione e riconoscimento dei crediti.....	10
Art. 30. Lingua comunitaria.....	11
Art. 31. Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti.....	11
Art. 32. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado.....	11
Art. 33. Trasferimenti.....	11
Art. 34. Passaggi di corso e prosecuzione degli studi.....	11
Art. 35. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero.....	11
Art. 36. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.....	12
Art. 37. Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti.....	12
Art. 38. Iscrizione a corsi singoli.....	12
Art. 39. Didattica multimediale e a distanza.....	12
CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	12
Art. 40. Attività formative propedeutiche.....	12
Art. 41. Corsi di formazione permanente e ricorrente.....	13
Art. 42. Corsi di formazione musicale di base.....	13
Art. 42bis. Corsi di dottorato di ricerca.....	13
Art. 43. Modifiche al regolamento.....	14
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14
CAPO I – REGIME TRANSITORIO.....	14
Art. 44. Ordinamento previgente.....	14
Art. 45. Opzione per i nuovi ordinamenti.....	14
CAPO II – NORME FINALI.....	15
Art. 46. Fonti normative pertinenti il Regolamento.....	15
Art. 47. Entrata in vigore.....	15

TITOLO I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1. Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto del Conservatorio di Musica di Udine (in seguito denominato Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nel titolo II del presente regolamento.
3. Gli ordinamenti didattici di cui al presente regolamento sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) Aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) Campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) Consiglio di corso: struttura didattica afferente al rispettivo corso di studi;
 - e) Corsi di formazione musicale di base: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso all'alta formazione;
 - f) Corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
 - g) Credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - h) Curricolo: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - i) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - l) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;
 - m) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - n) Offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
 - o) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme degli insegnamenti e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio;
 - p) Regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti didattici che disciplinano gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
 - q) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - r) Settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
 - s) Struttura didattica: la struttura che programma, coordina ed eroga il servizio didattico;
 - t) Titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3. Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsa-

bili per il funzionamento di esse.

2. Il Conservatorio in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nella tabella A del DPR 212/2005.

3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con funzioni identiche alle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

SEZIONE I - DOCENTI

Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Direttore su delibera del Consiglio accademico.

2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può deliberare incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.

3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5. Commissioni per gli esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.

3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6. Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque componenti.

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 7. Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso per il successivo anno accademico, salvo specifiche esigenze.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

5. Le sessioni d'esame sono di norma tre e per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli. All'inizio di ciascun anno accademico sono comunicati mediante affissione all'albo i termini temporali di tali sessioni e i termini per le iscrizioni alle medesime.

6. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami con adeguato anticipo.

7. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico, si svolgono entro la fine dell'anno accademico di riferimento.

8. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 7 il Conservatorio garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico di riferimento.

Art. 8. Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune

azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 9. Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

- a) I piani di studio, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- c) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
- d) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) Le norme relative alle frequenze;
- f) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e all'iscrizione ai corsi di studio;
- g) Il calendario accademico;
- h) Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
- i) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE II – STUDENTI

Art. 10. Iscrizioni

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.

2. Le procedure di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi, avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio accademico.

3. È consentita l'iscrizione con riserva ad altro corso di studi allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dell'anno accademico di riferimento. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.

Art. 11. Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri, o per altri comprovati motivi. La sospensione può essere concessa dal Direttore sentito il Consiglio accademico.

2. Nell'anno accademico di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto.

4. Conseguentemente alla rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia, su richiesta, la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica.

Art. 12. Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio può promuovere attività di orientamento alla scelta accademica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attraverso incontri ovvero attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione, ai sensi del DPR 212/2005.

2. Al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

3. Il Conservatorio può attivare servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ri-

tenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno dell'istituzione.

TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 13. Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

- a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata comunque non inferiore a tre anni.
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14 Attivazione dei corsi

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.
3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 15. Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiore a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio Accademico, che delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 16. Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale qualora necessaria.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio, determinano:
 - a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) Il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

- c) I crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzante, affine o integrativa), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
 - d) Le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) La tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
 - f) Le ore di lezione frontale;
 - g) Le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 17. Regolamento dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati con Decreto del Direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) L'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con l'eventuale loro articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) Gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) I curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f) Le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze e i requisiti richiesti per l'accesso, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione atte a verificarli. A tali prove di accesso sono tenuti anche quanti hanno concluso eventuali attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18. Mantenimento e soppressione di corsi

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19. Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico, tenuto conto del monte ore relativo a ciascuna tipologia di corso e agli obblighi contrattuali dei docenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico.
2. Il Consiglio accademico determina le modalità di attuazione delle prove di ammissione.
3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.
6. I requisiti curriculari richiesti per l'ammissione ai corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, sono definiti dal Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche.

Art. 20. Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni

ni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative, il Consiglio accademico deve prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 21. Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza della commissione in sede di esame di profitto vista la documentazione fornita dagli uffici di segreteria.

2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 22. Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, può essere prevista un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. Il regolamento del corso di studi può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una valutazione finale.

9. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione; lo studente è tenuto a firmare il verbale all'atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione alla prova.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.

11. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

12. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

13. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti e dai regolamenti dei corsi di

studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

Art. 23. Conseguimento del titolo di studio e prova finale

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi.
2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo, in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione.
5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico.
6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 24. Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. (vedi art. 7 comma 5 DPR 212/2005) Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
5. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea o di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti dei corsi di studio può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 25. Debiti e ammissione condizionata

1. Qualora l'esame di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare secondo le modalità stabilite dal Consiglio accademico, attraverso la frequenza di apposite attività formative.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio accademico.

Art. 26. Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano degli studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto, sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle relative prove d'esame o verifica, attribuisce CFA riconoscibili secondo la normativa vigente.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo all'atto dell'iscrizione.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 27. Fuori corso e ripetenza

1. La ripetizione della frequenza di una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa secondo modalità definite nei regolamenti dei corsi di studio. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici secondo le modalità definite nei regolamenti dei corsi di studio per completare il percorso formativo, assumendo la qualifica di studente fuori corso.

Art. 28. Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce all'E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie delle attività formative previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in 60 CFA.

Art. 29. Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;
 - c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione, secondo modalità definite nei regolamenti dei corsi di studio.
3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare, previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
- c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

Art. 30. Lingua comunitaria

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

Art. 31. Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio, può contribuire alla maturazione dei crediti.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale, coerenti con i curricula dei corsi di studio, e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 32. Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 33. Trasferimenti

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.
2. I trasferimenti sono autorizzati dal Direttore entro il numero di posti disponibili nei singoli corsi di studio a quella data. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dal Consiglio accademico.
3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro il 30 settembre, l'ulteriore svolgimento della carriera, valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere sulla base dei regolamenti dei corsi di studio, nonché l'anno di corso.
4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative per gli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.
5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
6. Per i trasferimenti ad altro Istituto, lo studente deve chiedere al Direttore il nulla-osta entro il 31 luglio.

Art. 34. Passaggi di corso e prosecuzione degli studi

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore entro il 31 luglio, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi, procede, di norma entro il 30 settembre, al riconoscimento dei crediti conseguiti ritenuti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.
3. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.
4. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per l'ammissione ai corsi accademici.

Art. 35. Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate.

(CFA, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

- a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
- b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
- c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d) Tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico, nel rispetto della normativa vigente.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata procede al riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente che proviene da altro istituto italiano o estero può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute, in Italia o all'estero. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando, se del caso, il debito formativo da assolvere.

Art. 36. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37. Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano:

- a) Le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
- c) Per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
- d) La composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
- e) Le modalità della verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38. Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, anche se non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale, possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, decidono le strutture didattiche competenti, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39. Didattica multimediale e a distanza

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 40. Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita nei regolamenti

dei corsi di base.

2. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alle singole scuole.

Art. 41. Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:

- a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze musicali;
- b) Favorire la crescita culturale degli adulti;
- c) Contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
- d) Concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 42. Corsi di formazione musicale di base

1. Il Conservatorio attiva corsi di formazione musicale di base ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera d) della Legge 508/1999.

2. I corsi di formazione musicale di base si articolano in livelli che coprono la formazione nei diversi ambiti disciplinari.

3. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente, sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico ed emanato dal Direttore.

4. Al termine di ciascun livello, a seguito del superamento delle prove di valutazione previste, il Conservatorio rilascia un attestato riportante le abilità e le competenze acquisite, la valutazione conseguita.

5. I corsi di base, strutturati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, possono essere istituiti anche in forma convenzionata con gli istituti di istruzione secondaria, o con altri enti, associazioni e istituzioni anche private.

Art. 42bis. Corsi di dottorato di ricerca

1. Il Conservatorio attiva corsi di dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 21/02/24, n. 470.

2. I corsi di dottorato di ricerca AFAM forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

3. Sono organi del corso di dottorato il collegio del dottorato e il coordinatore.

4. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato AFAM, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

5. I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni.

6. Per l'ammissione al corso di dottorato AFAM è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.

7. Il bando per l'ammissione reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre fonti di sostegno finanziario. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

8. Al termine del corso di dottorato di ricerca è rilasciato il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», a seguito della positiva valutazione, da parte di apposita commissione giudicatrice, di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

9. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

10. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

11. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dalla normativa vigente e da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Accademico ed emanato dal Direttore.

Art. 43. Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del consiglio di amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – REGIME TRANSITORIO

Art. 44. Ordinamento previgente

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Art. 45. Opzione per i nuovi ordinamenti

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, che siano in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richiesti, per l'ammissione ai corsi accademici, di optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di primo livello. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dal Consiglio accademico. Le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio accademico, nel rispetto del De-

creto ministeriale in materia, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti.

CAPO II – NORME FINALI

Art. 46. Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello statuto.

Art. 47. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di emanazione del Decreto del Direttore del Conservatorio con pubblicazione all'albo d'istituto.

2. Le modalità di adeguamento dei corsi di studio di primo e di secondo livello attivati in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2000/2001 secondo il presente regolamento sono stabilite dal Consiglio accademico.

3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.